

ATTO

21 ottobre 2024
REP. N. 147/78

NOTAIO ANDREA PEGOLO

SPAZIO ANNULLATO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

21 ottobre 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di ottobre.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

Avanti a me dottor ANDREA PEGOLO, Notaio in Cinisello Balsamo, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

sono comparsi i signori:

- Matteo Giacomo QUARETTI, nato a Milano il giorno 10 febbraio 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della società:

“FNM S.p.A.”

con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14, capitale sociale euro 230.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 00776140154, Repertorio Economico Amministrativo n. MI – 28331, società costituita in Italia e di diritto italiano

(di seguito anche “**FNM**”),

in qualità di procuratore speciale della società medesima, munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza di procura speciale in data 11 ottobre 2024, n. 76.500 di repertorio a rogito notaio Filippo Zabban di Milano, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera “**A**”;

- Antonio RAFFAELE ADDAMO, nato a Tradate il giorno 20 maggio 1984, domiciliato a Turate in via Dante Alighieri n. 60/B, codice fiscale RFF NTN 84E20 L319L, cittadino italiano;

- Antonio FALZETTA, nato a Melzo il giorno 16 gennaio 1990, domiciliato a Pioltello in via Fabrizio De Andrè n. 2, codice fiscale FLZ NTN 90A16 F119W, cittadino italiano;

- Marco CERIANI, nato a Como il giorno 9 marzo 1975, domiciliato a Cislago in Piazza Enrico Toti n. 116, codice fiscale CRN MRC 75C09 C933P, cittadino italiano;

- Luca FUSETTI, nato a Busto Arsizio il giorno 7 giugno 1973, domiciliato a Castano Primo in via Villorresi n. 42, codice fiscale FST LCU 73H07 B3000, cittadino italiano.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono

- che in data 3 aprile 2024 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale della società FNM S.p.A., la Direzione Risorse Umane e Welfare della società FNM S.p.A. e le Segreterie Regionali ed i coordinatori interaziendali del Gruppo FNM FILT/CGIL, FIT/CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL un accordo (l'“**Accordo**”) avente ad oggetto la “RIORGANIZZAZIONE WELFARE GRUPPO FNM”, il cui testo, a richiesta dei compartenti, si allega al presente atto sotto la lettera “**B**”;

- che nel predetto Accordo è stata – tra l'altro – prevista la costituzione di un “Quarto Ente” avente come finalità quella di *“cooperare con le Funzioni Welfare aziendali nell'attività di progettazione e implementazione dell'offerta welfare aziendale in ottica di miglioramento continuo del benessere dei dipendenti e degli aventi diritto”*;

- che l'erigenda associazione è il Quarto Ente previsto dall'Accordo e che il presente atto costituisce pertanto esecuzione dell'Accordo medesimo;

- che nell'Accordo, più precisamente, è previsto che il Quarto Ente assuma la qualifica di ente bilaterale paritetico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nella forma di associazione riconosciuta e che i relativi organi siano composti per metà da rappresentanti delle società iscritte all'Ente e per metà da rappresentanti dei lavoratori in forza alle società del Gruppo FNM (quale definito all'art. 4 dello statuto dell'Associazione) iscritte all'Ente.

Tanto premesso i compartenti – in esecuzione del predetto accordo – dichiarano e convengono quanto segue.

– 1 –

È costituita – ai sensi degli art. 14 e seguenti del codice civile – una associazione riconosciuta denominata:

“Alma - Il Welfare FNM per le persone”

(di seguito anche la “**Associazione**” o l'“**Ente**”),
avente natura di ente bilaterale paritetico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

– 2 –

L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14.

– 3 –

In relazione agli scopi della Associazione, lo statuto della medesima – allegato al presente atto come di seguito precisato – dispone all'art. 4 quanto segue:

“1. L'Ente è lo strumento individuato per la definizione ed erogazione dei sussidi per i lavoratori e delle iniziative di welfare aziendale comuni alle aziende iscritte. Si intende quindi anche come lo strumento utilizzato,

nell'ambito del Gruppo FNM (inteso quale gruppo comprensivo di società legate da rapporti di colleganza o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con la società FNM S.p.A.), per erogare le misure di welfare comuni ai piani e alle previsioni delle singole aziende, dalle stesse finanziate, nei limiti e nelle modalità previste dalle specifiche contrattazioni collettive aziendali.

2. L'Ente non ha finalità di lucro.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

4. È obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.”.

– 4 –

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

– 5 –

Gli esercizi chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

– 6 –

L'Associazione è retta dallo statuto che contiene le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Associazione medesima (di seguito lo **“Statuto”**).

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, costituisce parte integrante dello Statuto medesimo il Regolamento Elettorale per l'elezione dell'assemblea dei delegati.

Detti documenti, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, si allegano, in unico plico, al presente atto sotto la lettera **“C”**.

– 7 –

Il patrimonio della Associazione in sede di costituzione è pari a complessivi euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero); di detto importo euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) costituiscono patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto.

L'integrale versamento del predetto importo di euro 80.000,00 è stato effettuato da FNM mediante bonifico bancario accreditato in data 18 ottobre 2024 a favore del conto corrente da me notaio intrattenuto – ai sensi dell'art. 1, comma 63, L. 147/2013 – presso Intesa Sanpaolo, Agenzia di Milano Via Saffi ang. Via Vincenzo Monti 5/6, Milano, intestato a ZNR Notai, IBAN IT08 K 03069 09425 10000 0001528, Swift BCITITMM; io notaio tratterrò detto

importo di euro 80.000,00 (del quale curerò l'annotazione nel registro somme e valori) fino al riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione e, ricevuti gli estremi del conto attivato dall'Associazione, effettuerò, nel più breve tempo possibile, un bonifico di pari importo a favore di tale conto corrente con la causale "versamento patrimonio Alma - Il Welfare FNM per le persone".

– 8 –

È istituito il Consiglio di Amministrazione della Associazione, composto da 6 (sei) Consiglieri a comporre il quale vengono indicati:

- Matteo Giacomo QUARETTI, sopra generalizzato, codice fiscale QRT MTG 73B10 F205K,

- Claudia BAITELLI, nata a Palazzolo sull'Oglio il giorno 9 settembre 1987, codice fiscale BTL CLD 87P49 G264I,

- Andrea RIVOLTA, nato a Busto Arsizio il giorno 28 ottobre 1981, codice fiscale RVL NDR 81R28 B300Y,

tutti cittadini italiani,

domiciliati per la carica presso la sede della Associazione,

nominati da FNM, quale società iscritta all'Ente ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;

- Francesco CASILE, nato a Melito di Porto Salvo il giorno 23 ottobre 1979, codice fiscale CSL FNC 79R23 F112E,

- Antonio Christian COLMEGNA, nato a Saronno il giorno 25 novembre 1980, codice fiscale CLM NNC 80S25 I441G,

- Stefano ZAMMATARO, nato a Saronno il giorno 1 ottobre 1981, codice fiscale ZMM SFN 81R01 I441Q,

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della Associazione,

nominati dai lavoratori iscritti all'Ente ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

I componenti danno atto che tutti i nominati consiglieri hanno rilasciato, per quanto occorrer possa, dichiarazione di inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il nominato Consiglio di amministrazione rimarrà in carica, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, fino alla prima Assemblea dei Delegati, chiamata a provvedere in ordine alle cariche sociali.

– 9 –

È nominato Presidente della Associazione, su designazione di FNM, quale società iscritta all'Ente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il signor Matteo Giacomo QUARETTI, come sopra generalizzato.

Il predetto incarico ha durata, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto e del predetto paragrafo 8 del presente atto, fino alla prima Assemblea dei Delegati, chiamata a provvedere in ordine alle cariche sociali.

– 10 –

È istituito il Collegio dei Sindaci della Associazione, composto da 4 (quattro) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti a comporre il quale vengono indicati:

- Giuseppe CARAVITA, nato a Milano il giorno 17 settembre 1984, codice fiscale CRV GPP 84P17 L049H,

- Marco GLATTSTEIN, nato a Milano il giorno 12 maggio 1972, codice fiscale GLT MRC 72E12 F205P,

quali sindaci effettivi e

- Valentina CIOFFI, nata a Vallo della Lucania il giorno 11 settembre 1979, codice fiscale CFF VNT 79P51 L628I,

quale sindaco supplente,

nominati da FNM, quale società iscritta all'Ente ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;

- Massimo CINOTTI, nato a Milano il giorno 14 giugno 1980, codice fiscale CNT MSM 80H14 F205H,

- Laura MILESI, nata a Bergamo il giorno 11 maggio 1968, codice fiscale MLS LRA 68E51 A794C,

quali sindaci effettivi e

- Antonio Giovanni VILLANUCCI, nato Pescina il giorno 27 aprile 1984, codice fiscale VLL NNG 84D27 G492M,

quale sindaco supplente,

nominati dai lavoratori iscritti all'Ente ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della Associazione.

Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato Massimo Cinotti.

Il nominato Collegio dei Sindaci rimarrà in carica, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, fino alla prima Assemblea dei Delegati, chiamata a provvedere in ordine alle cariche sociali.

Al Collegio dei Sindaci spettano le attribuzioni previste dall'art. 21 dello Statuto.

L'emolumento annuo è stabilito in euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) lordi per il Presidente ed in euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) lordi per ciascun sindaco effettivo.

– 11 –

I componenti dichiarano che è nominata Revisore Legale dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, la società "**FORVIS MAZARS S.P.A.**", con sede in Milano, Via Ceresio n. 7, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 11176691001, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al numero di iscrizione 163788, Decreto Ministeriale 14 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 19 luglio 2011.

L'incarico ha durata di 3 (tre) esercizi.

Al Revisore Legale spettano le funzioni di cui all'art. 23 dello Statuto.

La remunerazione annua del Revisore Legale è pari a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), con precisazione che detto importo non comprende l'IVA, le spese vive e di segreteria, da fatturarsi a forfait del 7% (sette per cento) degli onorari.

– 12 –

Le parti delegano il Presidente della Associazione all'invio dell'istanza di riconoscimento della Associazione e dei documenti all'uopo necessari alla Prefettura di Milano, con espressa autorizzazione ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto le modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'ottenimento del riconoscimento da parte della Prefettura, con facoltà di sottoscrivere istanze, domande, atti di precisazione ed integrativi.

Al Presidente della Associazione è in questa sede attribuito altresì l'incarico, anche in pendenza del procedimento di riconoscimento, di procedere ad ogni operazione preliminare e funzionale alla esistenza della Associazione.

– 13 –

In relazione al trattamento tributario del presente atto, le parti dichiarano che il medesimo è soggetto ad imposta di registro con aliquota del 3% ai sensi dell'art. 9 Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, assumendo come base imponibile il predetto ammontare del patrimonio iniziale dell'Ente, pari ad euro 80.000,00.

– 14 –

Spese, imposte e tasse dipendenti dal presente atto si convengono a carico di FNM.

– 15 –

Le parti prendono atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Le parti autorizzano il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alle stesse parti, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da esse indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Io notaio ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore 16 e 40, dispensandomi dalla lettura degli allegati "A" e "B".

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa sette pagine sin qui.

Firmato Matteo Giacomo Quaretti

Firmato Antonio Raffaele Addamo

Firmato Antonio Falzetta

Firmato Marco Ceriani

Firmato Luca Fusetti

Firmato Andrea Pegolo

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "A" all'atto in data 21-10-2024 n. 147/78 rep.

Repertorio n. 76500

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

11 ottobre 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di ottobre.

In Milano, Piazzale Cadorna n. 14,

avanti a me Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è personalmente comparso:

- ANDREA ANGELO GIBELLI, nato a Codogno il giorno 7 settembre 1967, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, in rappresentanza della società:

"FNM S.p.A."

con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14, capitale sociale euro 230.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 00776140154, Repertorio Economico Amministrativo n. MI – 28331, società costituita in Italia e di diritto italiano,

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito "**FNM**"), munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 26 settembre 2024, il cui verbale, in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "**A**".

Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,
dichiara

di conferire procura speciale a:

- MARCO GIOVANNI PIURI, nato a Saronno il giorno 27 gennaio 1960, codice fiscale PRI MCG 60A27 I44IO, e

- MATTEO GIACOMO QUARETTI, nato a Milano il giorno 10 febbraio 1973, codice fiscale QRT MTG 73B10 F205K,

entrambi domiciliati presso la sede di FNM,

affinché ciascuno di essi, in via disgiunta, abbia ad intervenire e sottoscrivere l'atto costitutivo di associazione riconosciuta da denominarsi "*Alma - Il Welfare FNM per le persone*" (o altra denominazione, ove occorrendo), con sede in Milano, approvando il relativo statuto (eventualmente comprensivo delle modifiche che allo stesso dovessero essere apportate su richiesta dalle competenti autorità di vigilanza o dal notaio rogante), nominando le cariche sociali ed effettuando il versamento dell'intero patrimonio iniziale dell'ente medesimo da parte di FNM (ovvero dandone atto), convenendo ogni e qualsiasi clausola utile al relativo perfezionamento,

dando atto che la costituzione della predetta associazione avviene in esecuzione dell' "Accordo Riorganizzazione Welfare di Gruppo" sottoscritto in data 3 aprile 2024 dalla Società con le Segreterie Regionali ed i coordinatori interaziendali del Gruppo FNM FILT/CGIL, FIT/CISL, Uiltrasporti e FAISA CISA.

Ciascun procuratore è espressamente autorizzato a nominare sé stesso quale componente degli organi della predetta costituenda associazione nonché ad eventualmente intervenire quale rappresentante di una o più altra parte costituente.

È conferito altresì a ciascun nominato procuratore ogni potere opportuno o necessario al perfezionamento della predetta operazione con espressa facoltà di compiere ogni atto o attività nonché rendere ogni dichiarazione all'uopo richiesti o opportuni.

Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto.

Io Notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di un foglio ed occupa due pagine sin qui.

Firmato Andrea Angelo Gibelli

Firmato Filippo Zabban

Allegato "A" all'atto
in data 11.10.2024
n. 76500 rep.

**VERBALE N. 15.24 DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA' FNM S.p.A.
DEL GIORNO 26 SETTEMBRE 2024**

Oggi, 26 settembre 2024, alle ore 15.30, in Milano, presso la sede sociale, si è riunito, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1)

Oressis

2)

3) **COSTITUZIONE ENTE BILATERALE PARITETICO:**

DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

4)


Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione Agenzia delle Entrate Milano 2 N° 9836/2007

5)

Oressis

6)

7)





8)

nessis

9)

10)

11)

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede sociale il Presidente, Andrea Angelo GIBELLI, il Vice Presidente, Gianantonio ARNOLDI, i Consiglieri delegati, Fulvio CARADONNA e Francesca PILI, ed i Consiglieri, Ivo Roberto CASSETTA, Maria Teresa TOMASELLI e Paola PANZERI.

Per il Collegio Sindacale sono presenti presso la sede sociale il Presidente, Dott. Marco GURIOLI, e il Sindaco Effettivo, Dott.ssa Paola LURETTI, mentre è collegato in video-conferenza il Sindaco Effettivo, Dott. Massimo CODARI. E' altresì presente il segretario verbalizzante, Avv. Rosa LARIA.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della seduta, ne assume la presidenza.


Il Presidente ricorda ai Consiglieri, ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, l'obbligo di segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui fossero portatori (in relazione alle materie all'Ordine del Giorno e in sede di trattazione di ciascuna di esse), precisandone la natura, i termini, l'origine e la

portata.

I Consiglieri prendono atto.

Sono invitati alla riunione, presenti presso la sede sociale, il Direttore Generale, Dott. Marco Giovanni PIURI, il *Chief Financial Officer*, Dott. Eugenio GIAVATTO, il Direttore Affari Societari, Legali e Regolatori, Avv. Francesco MARZARI, il Dirigente Affari Giuridici e Regolatori, Dott. Francesco SEMERARO.

Oressis



1
D'ASSISI
1



Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno **"COSTITUZIONE ENTE BILATERALE PARITETICO: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"**, il Presidente riferisce che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. è chiamato a deliberare in ordine alla costituzione di un ente bilaterale paritetico.

Segnala che nel corso degli ultimi anni il *welfare* di Gruppo è stato oggetto di una profonda revisione accompagnata da un'importante attività di studio, di aggiornamento della relativa offerta sia per ciò che riguarda le attività degli enti aziendali sia per quanto concerne le iniziative e i progetti introdotti dalle singole società del Gruppo. Precisa che la riorganizzazione degli enti aziendali si è resa altresì necessaria al fine di intercettare l'evoluzione normativa orientata a modelli di *"governance"* e ad ambiti di operatività sempre più specifici. L'operazione *de qua* è infatti anche necessaria per adeguarsi alla evolvenda normativa sui Fondi Sanitari.

Interviene al riguardo anche il Direttore Generale il quale sottolinea come la riorganizzazione del *welfare* sia il risultato di un lungo processo virtuoso. Proseguendo, riferisce che è in corso una profonda revisione del *welfare* che ne ha allargato i confini con la precipua finalità di prendersi cura della c.d. *"comunità aziendale"*. Si sofferma poi a dar evidenza di alcuni concreti interventi e misure intraprese dal Gruppo in questa direzione.


Precisa da ultimo che il costituendo quarto ente - che si aggiungerà al Fondo Pensione, al CRA e alla Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso Ferrovie Nord Milano (*"Cassa Integrativa FNM"*) - avrà come oggetto la definizione e

erogazione delle prestazioni non sanitarie in precedenza di competenza della Cassa Integrativa FNM.

Il Presidente invita quindi il Dott. Quaretti, intervenuto in seduta, ad illustrare l'operazione. Il Dott. Quaretti, prendendo la parola, rende noti il contenuto e le finalità del progetto volto a dar vita ad un'associazione riconosciuta che opererà quale strumento per la definizione e l'erogazione delle azioni di *welfare* aziendale comuni alle imprese aderenti.

In particolare, il Dott. Quaretti rende noto che ad oggi la Cassa Integrativa FNM eroga prestazioni in ambito sanitario (nel rispetto delle soglie minime definite dal Ministero) e prestazioni non sanitarie quali a titolo esemplificativo il sussidio alla nascita, al matrimonio, la partecipazione ai centri estivi per i ragazzi, le vacanze studio e corsi di lingua.

Chiarisce che la normativa sui Fondi Sanitari - ancora in fase di evoluzione - sarà sempre più stringente e specifica sia per ciò che attiene le prestazioni che per i modelli di "governance" di riferimento, ragion per cui si rende necessario scorporare dalla Cassa Integrativa FNM l'ambito delle prestazioni di natura non sanitaria a favore di un ente aziendale bilaterale paritetico di nuova costituzione. In tale ottica, in data 3 aprile 2024, la Direzione Generale e la Direzione Risorse Umane e Welfare di FNM con le Segreterie Regionali ed i coordinatori interaziendali del Gruppo FNM FILT/CGIL, FIT/CISL, Uiltrasporti e FAISA CISAL hanno siglato l'"Accordo Riorganizzazione Welfare di Gruppo" il quale prevede, *inter alia*, la costituzione di un nuovo ente bilaterale paritetico che, senza fine di lucro, avrà lo scopo di definire ed erogare le iniziative di *welfare* aziendale comuni alle aziende aderenti nonché rappresenterà lo strumento utilizzato, nell'ambito del Gruppo FNM, per





erogare le misure di *welfare* comuni ai piani e alle previsioni delle singole aziende, dalle stesse finanziate, nei limiti e nelle modalità previste dalle specifiche contrattazioni collettive aziendali.

Il Direttore generale invita il Dott. Quaretti a precisare la governance del costituendo ente. Il Dott. Quaretti rende noto che gli organi sociali del costituendo ente (l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci) saranno a rappresentanza paritetica tra azienda e lavoratori. Il consiglio di amministrazione sarà costituito da sei membri e l'Assemblea da trenta rappresentanti.

Il Consigliere Panzeri, prendendo la parola, chiede indicazioni sulla denominazione dell'ente. Il Dott. Quaretti precisa che la denominazione dell'ente non è stata ancora definita.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale per domandare se con una composizione paritetica del consiglio di amministrazione non si rischia il verificarsi di situazioni di stallo.

Il Dott. Quaretti chiarisce che la formazione paritetica della *governance* dell'ente è stata oggetto di espressa richiesta e che le decisioni in seno all'ente sono di regola prese all'unanimità. L'Avv. Panzeri chiede se è contemplato in Statuto il *casting vote*. Il Dott. Piuri, intervenendo, rende noto che nella *governance* sociale non è previsto il *casting vote* sottolineando che si tratta di enti che presuppongono il confronto e il raggiungimento di un accordo con le rappresentanze sindacali.

Il Dott. Quaretti, riprendendo la parola, precisa inoltre che all'ente partecipano le società Trenord S.r.l. e DB Cargo Italia S.r.l. ma non Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

Proseguendo, rende noto che il testo dello Statuto è – allo stato - ancora in fase di definizione con lo Studio Notarile ZNR e lo Studio Legale Candian ed è in corso di verifica da parte della Prefettura. Fa inoltre presente che, sulla base delle indicazioni della Prefettura di Milano, ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica, l'associazione dovrà dotarsi in sede di costituzione – ai sensi di quanto previsto dal del D.P.R. 361/2000 – di un patrimonio minimo non inferiore ad euro 80.000,00, ragion per cui si rende necessario autorizzare anche la relativa spesa. Tale importo sarà anticipato da FNM e recuperato sulla prima contribuzione utile di Cassa Integrativa FNM.

Conclusa la discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

15.24/3.1: di approvare (i) la costituzione di un'associazione che opererà quale strumento per la definizione e l'erogazione delle azioni di welfare aziendale comuni alle imprese aderenti e di cui verrà richiesta la personalità giuridica; (ii) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'associazione presso lo Studio Notarile ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio, 5 e; (iii) il versamento dell'importo non inferiore ad euro 80.000,00 quale dotazione iniziale della costituenda associazione con le modalità che saranno ritenute opportune e così, ai fini della dimostrazione della esistenza del patrimonio iniziale, anche in via anticipata rispetto alla data della costituzione, su conto vincolato dello studio del notaio incaricato;

15.24/3.2: di conferire al Presidente dottor Andrea Angelo Gibelli tutti i poteri necessari - senza che al medesimo possa esser eccepita carenza o indeterminatezza alcuna degli stessi e con espressa facoltà di delegare all'uopo uno o più procuratori - per (i) realizzare quanto necessario ai fini della





costituzione dell'associazione e del relativo versamento, ivi compreso quello
di intervenire, con poteri di firma, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con
facoltà di indicare la denominazione, lo scopo e la durata dell'ente, di
apportare il patrimonio nell'importo suindicato e di apportare allo statuto tutte
le modifiche che saranno ritenute opportune; (ii) compiere ogni atto e
rilasciare ogni dichiarazione necessari ai fini della conclusione della
rappresentata operazione.

A questo punto alle ore 16.00 la seduta viene momentaneamente sospesa per
dar luogo alla stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Rose Lave

IL PRESIDENTE

Andreasulli

N. 76489 di repertorio

Certifico io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della società:

"FNM S.p.A."

con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14, capitale sociale Euro 230.000.000,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero d'iscrizione e codice fiscale 00776140154, Repertorio Economico Amministrativo n. MI - 28331.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 2 febbraio 2024 al n. 11707 di repertorio notaio Federico Mottola Lucano di Milano.

Milano, Via Metastasio n. 5, quattro ottobre duemilaventiquattro.



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the name "Filippo Zabban".

SPAZIO ANNULLATO

Accordo n. 03/2024

ACCORDO RIORGANIZZAZIONE WELFARE GRUPPO FNM

Addì 3 aprile 2024, a Milano, si sono incontrati:

- La Direzione Generale della società FNM S.p.A., rappresentata dal dott. Marco Piuri
- La Direzione Risorse Umane e Welfare della società FNM S.p.A., rappresentata dal dott. Matteo Quaretti, dott. Stefano Ripamonti, dott. Giuseppe Mussi
- e
- Le Segreterie Regionali ed i coordinatori interaziendali del Gruppo FNM FILT/CGIL, FIT/CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL, rappresentate dai signori: Francesco Casile, Pasquale Gangemi, Marco Ceriani, Christian Colmegna, Stefano Buttarelli, Roberto Errante, Antonio Raffaele Addamo, Sergio Di Matteo, Luca Fusetti

Premesso che:

- a- Con atto del 11 ottobre 1948 è stata costituita la "CASSA INTEGRATIVA DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI AGENTI DELLE FERROVIE NORD MILANO";
- b- In data 18 novembre 1970 è stato costituito il "CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FERROVIE NORD MILANO";
- c- Con accordo del 20 luglio 1992 è stato costituito il "FONDO PENSIONE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE NORD MILANO";
- d- Le parti riconoscono come il welfare aziendale abbia rappresentato e continui a rappresentare un elemento distintivo della storia e della vita lavorativa ed aziendale nel Gruppo FNM; il percorso in atto sta inoltre allargando il proprio perimetro andando a configurare un sistema sempre più integrato di benessere allargato.
- e- Negli ultimi 4 anni si è avviata una importante attività di confronto, studio, aggiornamento dell'offerta welfare presente nel Gruppo FNM, con il coinvolgimento delle OO.SS. firmatarie del presente verbale, sia per ciò che riguarda la funzione degli Enti Aziendali, sia per quanto concerne le iniziative e i progetti di welfare messi in campo dalle singole aziende facenti parte del Gruppo.
- f- L'evoluzione normativa e la crescente complessità del contesto di riferimento comporta la necessità da parte degli Enti Aziendali di adeguare il loro perimetro di intervento; ciò interessa in primis Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso Ferrovie Nord Milano iscritta all'anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute che definisce quale ambito di operatività le sole prestazioni di tipo sanitario.
- g- Gli Enti Bilaterali oggetto del presente accordo non hanno finalità di lucro e si ispirano ai principi solidaristici e mutualistici ed hanno, come scopo esclusivo, l'erogazione in favore dei soggetti iscritti di interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie rivolte allo sviluppo ed al benessere dei soci.

In relazione a quanto sopra espresso si concorda il seguente nuovo assetto:

- **Fondo Pensione FNM**, quale fondo pensione complementare per il quale non sono previste modifiche rispetto all'attuale assetto;

- **Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso FNM**, come Fondo Sanitario interessato da una profonda riorganizzazione di perimetro delle attività e di governance;
- **Circolo Ricreativo Aziendale FNM**, quale ente dedito alle attività ludico - ricreative e del tempo libero, con perimetro di attività statutariamente definito e nessun intervento lato governance;
- **Quarto Ente**, quale nuovo ente bilaterale che si dedicherà alle attività di welfare in stretta collaborazione con la Funzione Welfare aziendale. La governance sarà definita ex novo.

Cassa Integrativa FNM e CRA FNM continueranno ad erogare le proprie attuali prestazioni fino al momento di effettiva costituzione del Quarto Ente, per il quale si prevede una piena operatività a partire dal 1° gennaio 2025.

In ragione di quanto sopra esposto, le parti dispongono che:

1 – CASSA INTEGRATIVA DI MUTUO SOCCORSO FNM

Il perimetro delle prestazioni sarà in linea con quanto previsto dalla regolamentazione dei Fondi Sanitari.

Cassa Integrativa FNM sarà trasformata, secondo le procedure richieste dalla normativa di settore, in fondo sanitario avente natura di ente bilaterale e forma giuridica di associazione riconosciuta. Il nuovo fondo associativo avrà la seguente governance:

- Assemblea dei soci delegati composta da numero 30 delegati, di cui 15 in rappresentanza delle Società Iscritte e 15 in rappresentanza dei soci aderenti; i delegati saranno eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale che costituisce parte integrante dell'Accordo;
- Consiglio di Amministrazione, composto da 6 amministratori, di cui il 3 eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei soci aderenti e 3 in rappresentanza delle società iscritte;
- il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i soci. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i rappresentanti dei soci.
- Collegio dei Sindaci, composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea, di cui il 50% in rappresentanza dei soci aderenti e il 50% in rappresentanza delle società iscritte;
- Direttore, così come previsto dalle linee guida sui Fondi sanitari elaborate da MEFOP, nominato dal Consiglio di Amministrazione preposto a curare l'efficiente gestione delle attività correnti attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- le spese per la gestione amministrativa saranno in carico alle società iscritte in relazione al numero dei dipendenti così come definito da apposita convenzione per la gestione.

Si potrà anche prevedere l'iscrizione automatica e gratuita per contratto collettivo aziendale alla cassa integrativa, per poter usufruire di una serie di servizi base, offerti anche mediante la riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi attualmente erogati dalle aziende. Per beneficiare, su base volontaria dell'offerta complessiva, valgono le regole contributive specificate al successivo punto 4.

2 – QUARTO ENTE

Le parti concordano che, per le ragioni richiamate in premessa, venga costituito un nuovo ente bilaterale, le cui finalità saranno quelle di cooperare con le Funzioni Welfare aziendali nell'attività di progettazione e implementazione dell'offerta welfare aziendale in ottica di miglioramento continuo del benessere dei dipendenti e degli aventi diritto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ambiti di operatività saranno: servizi e contributi non sanitari, criteri di spendibilità del credito welfare da premio di risultato, orientamento allo studio, corsi di lingua e formazione, vacanze studio, servizi ai dipendenti, care manager, estate dei ragazzi, supporto allo studio.

Il Quarto Ente assumerà la forma giuridica di Associazione Riconosciuta e di Ente Bilaterale Paritetico, prevederà l'iscrizione non obbligatoria di ciascun dipendente di ogni Società del Gruppo e avrà la seguente governance:

- Assemblea dei soci delegati composta da numero 30 delegati, di cui 15 in rappresentanza delle Società Iscritte e 15 in rappresentanza dei lavoratori aderenti di suddette società; i delegati saranno eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale che costituisce parte integrante dell'Accordo;
- Consiglio di Amministrazione, composto da 6 membri, di cui 3 in rappresentanza dei soci aderenti e 3 in rappresentanza delle società iscritte;
- il Presidente e il Vicepresidente del Quarto Ente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. La Presidenza spetta alla rappresentanza aziendale, la Vice Presidenza spetta alla rappresentanza dei soci aderenti, il Segretario spetta alla rappresentanza dei soci aderenti.
- Collegio dei Sindaci, composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea, di cui il 50% in rappresentanza dei soci aderenti e il 50% in rappresentanza delle società iscritte;
- la Funzione Welfare assume il ruolo di Segreteria Tecnica dell'Ente e le spese per la gestione amministrativa saranno in carico alla Funzione stessa;

Si dovrà procedere alla redazione dell'atto costitutivo del nuovo Ente ed all'esperimento delle pratiche amministrative finalizzate al riconoscimento della personalità giuridica dello stesso.

Per tutti i dipendenti in forza già iscritti alla Cassa Integrativa FNM alla data di costituzione del Quarto Ente verrà garantita automaticamente la continuità di adesione allo stesso, fatte salve le attuali previsioni regolamentari e statutarie o loro eventuali successive modifiche.

Si potrà anche prevedere l'iscrizione automatica e gratuita per contratto collettivo aziendale al quarto ente, per poter usufruire di una serie di servizi base, offerti anche mediante la riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi attualmente erogati dalle aziende. Per beneficiare, su base volontaria dell'offerta complessiva, valgono le regole contributive specificate al successivo punto 4.

La possibilità di iscrizione e fruizione dei servizi del Quarto Ente è riservata ai dipendenti delle società del gruppo.

3 – CRA FNM

Le parti concordano che, per le ragioni richiamate in premessa, l'ambito di attività dell'Ente venga mantenuto nella sfera associativa, ludico - ricreativa e del tempo libero, oltre che nell'erogazione di servizi commerciali. Le previsioni statutarie vengono confermate, essendo coerenti con la missione dell'Ente e con il nuovo assetto di tutti gli Enti bilaterali. Si ritiene di mantenere inalterato anche

Stylianou

Carson

Michael Boldano

Justin J. Parrella

Fabrizio

l'attuale assetto di governance in riferimento alla composizione di Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

La copertura delle spese per la gestione amministrativa resta invariata.

Restano invariate le attuali modalità di contribuzione, definite nella seguente misura:

- Contribuzione azienda pari a 0,15% delle competenze lorde globali a qualsiasi titolo maturate da tutto il personale dipendente;
- Non è prevista una contribuzione per i Soci dipendenti;
- Contributo soci pensionati viene determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4 – CONTRIBUZIONE CASSA INTEGRATIVA E QUARTO ENTE

Le parti convengono che la contribuzione complessiva per la Cassa Integrativa FNM (Fondo Sanitario), e Quarto ente, a partire del 1° gennaio 2025 sia così strutturata:

1. La contribuzione a carico degli aderenti dipendenti viene definita in misura pari a 0,80% dell'imponibile previdenziale dell'aderente;
2. la contribuzione a carico azienda viene definita in misura pari al 0,90% dell'imponibile previdenziale complessivo di tutti i dipendenti. A decorrere dal 1 gennaio 2026 la contribuzione carico azienda viene definita in misura pari al 0,95% dell'imponibile previdenziale complessivo di tutti i dipendenti.
3. verrà rivista la contribuzione per i soci pensionati, finalizzata all'iscrizione al Fondo Sanitario, e sarà determinata dal CDA in relazione all'andamento economico della gestione a loro dedicata.

Per il personale dipendente l'iscrizione a Cassa Integrativa FNM e Quarto Ente avverrà su base volontaria. L'iscrizione ai due Enti in questione è da considerarsi inderogabilmente congiunta, con conseguente adesione e contribuzione complessiva in favore di entrambi gli Enti.

A partire dall'anno 2026, in relazione all'entrata a regime del nuovo assetto degli Enti, alla razionalizzazione e miglioramento qualitativo dei servizi offerti, nell'ottica della cura e attenzione al benessere delle persone, si potrà prevedere un incremento della contribuzione complessiva a carico di aziende e aderenti.

Tale incremento potrà essere definito tra le parti fino ad un massimo di un ulteriore 0,10% dell'imponibile previdenziale, da ripartire tra aziende e aderenti, anche in misura non equivalente, previa verifica tra le parti sull'andamento economico degli Enti, sull'evoluzione dell'offerta e sulle possibili modalità di efficientamento degli stessi.

Il totale degli importi di cui al punto 1) e punto 2) saranno ripartiti tra Cassa Integrativa FNM e Quarto Ente in base alle seguenti percentuali:

- Cassa Integrativa FNM 57%;
- Quarto Ente 43%.

All'atto della definizione degli Statuti e dei Regolamenti di Cassa Integrativa e Quarto Ente, nel rispetto del principio sopra esposto e fatti salvi i saldi contabili complessivi, verrà specificamente definita la ripartizione della contribuzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Gli aspetti operativi, regolamentari e statutari per il funzionamento di Cassa Integrativa e Quarto Ente verranno compiutamente definiti nell'ambito delle prerogative proprie degli Organismi di Cassa Integrativa e Quarto Ente.

In ragione di quanto convenuto nel presente verbale, le parti convengono opportuno sensibilizzare i CDA di Cassa Integrativa e Cra, al fine di differire al prossimo autunno le elezioni dell'Assemblea dei delegati e il conseguente rinnovo dei componenti dei CDA, in modo da rinnovare in un'unica tornata elettorale gli Organismi di Cassa Integrativa (rimodulata come Fondo Sanitario), Cra e Quarto Ente, in coerenza con il nuovo assetto e le nuove previsioni statutarie e in tempo utile per garantire la piena operatività del rinnovato assetto di Enti Bilaterali del Gruppo FNM, a partire dal 1 gennaio 2025.

Matteo Giacinto Pirelli
Antonio Raffaele Colonna

Antonio Rizzato
Marco Gio:
Giovanni Fazio.

Andreas Pirelli



SPAZIO ANNULLATO

Allegato " C " all'atto
in data 21-10-2024
n. 147/78 rep.



ALMA



IL WELFARE FNM PER LE PERSONE

STATUTO

Freyha

Fosco

Gianni

Gianni

Fabrizio

INDICE

PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO	3
ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA.....	3
ARTICOLO 2 DURATA	3
ARTICOLO 3 SEDE	3
ARTICOLO 4 SCOPO	3
PARTE II OGGETTO DELLA TUTELA E DESTINATARI	3
ARTICOLO 5 ASSOCIATI.....	3
ARTICOLO 6 BENEFICIARI	4
ARTICOLO 7 PRESTAZIONI DELL'ENTE	4
ARTICOLO 8 ENTRATE E SPESE.....	5
ARTICOLO 9 CONTRIBUZIONE	5
ARTICOLO 10 PATRIMONIO	6
PARTE III PROFILI ORGANIZZATIVI	6
A) ORGANIZZAZIONE	6
ARTICOLO 11 ORGANI.....	6
ARTICOLO 12 ASSEMBLEA DEI DELEGATI CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	6
ARTICOLO 13 ASSEMBLEA DEI DELEGATI ATTRIBUZIONI	7
ARTICOLO 14 ASSEMBLEA DEI DELEGATI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI	8
ARTICOLO 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE.....	9
ARTICOLO 16 CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI.....	10
ARTICOLO 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTRIBUZIONI	10
ARTICOLO 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ ..	11
ARTICOLO 19 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.....	12
ARTICOLO 20 COLLEGIO DEI SINDACI CRITERI DI COSTITUZIONE.....	12
ARTICOLO 21 COLLEGIO DEI SINDACI ATTRIBUZIONI.....	13
ARTICOLO 22 COLLEGIO DEI SINDACI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ	13
ARTICOLO 23 IL REVISORE LEGALE	14
B) GESTIONE PRESTAZIONI, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE	14
ARTICOLO 24 GESTIONE PRESTAZIONI	14
ARTICOLO 25 GESTIONE AMMINISTRATIVA	15
ARTICOLO 26 GESTIONE CONTABILE.....	15
ARTICOLO 27 GESTIONE PATRIMONIALE	15
ARTICOLO 28 CONFLITTI DI INTERESSE	15
PARTE IV TRASPARENZA E RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI	16
ARTICOLO 29 MODALITÀ DI ADESIONE	16
ARTICOLO 30 TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI	16
ARTICOLO 31 COMUNICAZIONI E RECLAMI	16
PARTE V NORME FINALI	17
ARTICOLO 32 MODIFICA DELLO STATUTO	17
ARTICOLO 33 RINVIO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	17
ARTICOLO 34 DECORRENZA.....	17
ARTICOLO 35 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	17

PARTE I
IDENTIFICAZIONE E SCOPO

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA

1. È costituito l'ente "Alma - Il Welfare FNM per le persone" (in seguito denominato l'"Ente"), ente bilaterale avente la natura giuridica di associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e per effetto dell'accordo welfare n. 3/2024 di FNM.
2. L'Ente è un ente bilaterale paritetico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. L'Ente ha natura di ente non commerciale e rispetta le disposizioni previste dalla Legge per tali enti, ivi compresa la disposizione del comma 8 dell'art. 148 del T.u.i.r.

ARTICOLO 2
DURATA

1. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3
SEDE

1. L'Ente ha la sede a Milano in Piazzale Cadorna n. 14.

ARTICOLO 4
SCOPO

1. L'Ente è lo strumento individuato per la definizione ed erogazione dei sussidi per i lavoratori e delle iniziative di welfare aziendale comuni alle aziende iscritte. Si intende quindi anche come lo strumento utilizzato, nell'ambito del Gruppo FNM (inteso quale gruppo comprensivo di società legate da rapporti di colleganza o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con la società FNM S.p.A.), per erogare le misure di welfare comuni ai piani e alle previsioni delle singole aziende, dalle stesse finanziate, nei limiti e nelle modalità previste dalle specifiche contrattazioni collettive aziendali.
2. L'Ente non ha finalità di lucro.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
4. È obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PARTE II
OGGETTO DELLA TUTELA E DESTINATARI

ARTICOLO 5
ASSOCIATI

1. Possono assumere la qualifica di associati all'Ente:
 - a. le società del Gruppo FNM destinatarie dell'accordo welfare n. 3/2024 e/o che aderiscono destinando il contributo a proprio carico;
 - b. i dipendenti in forza alle società del Gruppo FNM iscritte all'Ente.

2. L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea per dichiarazioni false e mendaci relativamente alle prestazioni oggetto di rimborso.

ARTICOLO 6 BENEFICIARI

1. Sono beneficiari delle prestazioni dell'Ente gli associati dipendenti e i loro nuclei familiari nei limiti previsti dal Regolamento Organizzativo (come meglio definito nell'articolo successivo) e dalla Circolare (documento nel quale sono indicati la misura e la forma delle prestazioni dell'Ente).

ARTICOLO 7 PRESTAZIONI DELL'ENTE

1. Nel realizzare il suo scopo, l'Ente avvia tutte le iniziative più utili e, in particolare eroga le misure assistenziali e di welfare utilizzando tutte le potenzialità che vengono offerte anche dagli altri enti del Gruppo FNM e dal libero mercato dei servizi e delle prestazioni di welfare, anche sulla base di modifiche, aggiornamenti ed evoluzioni relative alla contrattazione collettiva e della normativa di riferimento.

In particolare, l'Ente:

- a) effettua analisi sull'andamento occupazionale e sui bisogni dei dipendenti delle Società iscritte;
 - b) eroga sussidi e prestazioni ritenute di volta in volta utili per i propri associati;
 - c) individua ed eroga per conto dell'azienda, e senza nessuna contribuzione a carico degli associati, misure di welfare aziendale utilizzando tutte le potenzialità che vengono offerte dagli altri enti del Gruppo FNM e dal libero mercato dei servizi e delle prestazioni di welfare;
 - d) promuove le attività ritenute utili a migliorare il benessere globale dei lavoratori e dei loro familiari anche in collaborazione con le aziende associate e al fine di realizzare un sistema di welfare inclusivo, sostenibile e innovativo;
 - e) realizza studi, ricerche ed eventi funzionali alla sua attività e promuove iniziative di educazione al welfare volte a massimizzare il beneficio delle iniziative messe in campo dal welfare di gruppo;
 - f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge;
 - g) provvede all'erogazione di servizi e di contributi non sanitari;
 - h) definisce le modalità di spendibilità del credito welfare da premio di risultato, nel rispetto della normativa vigente;
 - i) organizza i percorsi di orientamento e iniziative di conciliazione tra lavoro e vita privata;
 - j) realizza ulteriori attività meglio indicate nella Circolare.
2. I sussidi e le prestazioni dell'Ente sono erogati secondo due modalità:
 - diretta, attraverso assistenza diretta fornita dagli enti provider e da altri soggetti abilitati;
 - indiretta, sotto forma di rimborso.
 3. L'insieme dettagliato di sussidi e servizi erogati dall'Ente è contenuto in apposito regolamento (di seguito il "Regolamento Organizzativo") e dettagliato nella Circolare, documenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
 4. L'Ente provvede all'erogazione dei sussidi e dei servizi a favore dei destinatari, la cui posizione sia in regola con i versamenti, secondo i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento Organizzativo.
 5. I limiti, le modalità di erogazione ed i livelli di servizio delle prestazioni di Welfare aziendale che l'Ente eroga per conto delle aziende attraverso le dotazioni straordinarie dell'azienda definite nell'art. 9, sono contenuti nella Circolare e sono messe a conoscenza degli associati, anche attraverso il sito internet.
 6. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, l'Ente si avvarrà delle attività delle funzioni welfare

del Gruppo FNM e potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea; in tal caso i bilanci delle partecipate dovranno essere allegati al bilancio dell'Ente.

ARTICOLO 8 ENTRATE E SPESE

1. Costituiscono entrate dell'Ente:
 - la contribuzione versata dalle società del Gruppo FNM iscritte all'Ente;
 - la contribuzione versata dagli associati;
 - gli eventuali interessi di mora dei contributi dovuti;
 - eventuali rendimenti delle attività finanziarie dell'Ente sul patrimonio;
 - ogni altro provento o liberalità versati da enti o privati.
2. Le spese dell'Ente sono preventivate su base periodica dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del bilancio preventivo e vengono sostenute con i contributi correnti ed in caso di incapienza con il patrimonio nel rispetto dei principi di gestione prudentiale dello stesso.

ARTICOLO 9 CONTRIBUZIONE

1. Per contribuzione si intende:
 - a. la contribuzione annuale a carico delle Società del Gruppo FNM iscritte all'Ente parametrata al monte retributivo di tutti i dipendenti;
 - b. la contribuzione a carico degli associati definita come percentuale del proprio imponibile previdenziale, di natura volontaria e solo per l'accesso alle prestazioni di secondo livello previste dalla Circolare. Non è prevista contribuzione per gli associati per l'accesso alle prestazioni di primo livello.
2. Sono previsti finanziamenti straordinari che l'azienda destina all'Ente per finanziare le misure di welfare. Tali dotazioni sono stabilite dalla disciplina contrattuale aziendale in materia di welfare e vengono contabilizzate separatamente dall'Ente che li gestisce in nome e per conto dell'azienda e sulla base di una specifica convenzione.
3. La contribuzione a carico delle società e a carico degli associati non può essere sospesa se non in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. Il mancato versamento della contribuzione potrà generare il venir meno o la diminuzione delle prestazioni previste dalla Circolare, secondo quanto previsto dal Regolamento Organizzativo.
4. In caso di ritardato versamento della contribuzione a carico degli associati, rispetto ai termini previsti dal Regolamento Organizzativo, l'erogazione delle prestazioni da parte dell'Ente è sospesa e sui contributi dovuti potrà essere applicata una penale fissata dal Consiglio di Amministrazione.
5. La contribuzione per l'accesso alle prestazioni di secondo livello previste dalla Circolare è costituita da due componenti: una quota di iscrizione finalizzata alle spese e all'attività generale dell'Ente e una quota contributiva finalizzata all'erogazione delle prestazioni di II livello.
6. Le misure e le modalità della contribuzione sono definite nel Regolamento Organizzativo e rispettano le disposizioni contrattuali tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 10 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito, oltre all'iniziale importo di euro 80.000,00 versato contestualmente alla costituzione dell'Ente, dalle contribuzioni e finanziamenti di cui agli artt. 8 e 9, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare del finanziamento stesso e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Ente le eventuali somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
3. Il patrimonio indisponibile, indicato nell'atto costitutivo dell'Ente, è destinato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo associato per qualsiasi causa.

PARTE III PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 11 ORGANI

1. Sono organi dell'Ente:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci;
 - il Revisore legale.

ARTICOLO 12 ASSEMBLEA DEI DELEGATI CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei Delegati (di seguito anche "Assemblea") è composta da delegati eletti da tutti i dipendenti e nominati dalle aziende iscritte di cui all'art. 5 del vigente Statuto, secondo la previsione del Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante dell'accordo istitutivo.
2. L'Assemblea è formata da 30 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori, 15 in rappresentanza delle Società iscritte, eletti sulla base del Regolamento Elettorale.
3. Per ogni Società con un numero di associati superiore a cinquanta verranno eletti almeno due Delegati, uno in rappresentanza di ciascuna delle due componenti. Per la sola rappresentanza dei lavoratori, tale vincolo non si applica per quelle Società nelle quali nessun dipendente si sia candidato oppure nessun candidato abbia ottenuto almeno una preferenza.
4. Ogni società, fermo restando quanto previsto sopra, potrà eleggere un massimo di dodici dei Delegati componenti l'Assemblea, sei in rappresentanza di ciascuna delle due componenti. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, si applicherà il vincolo che per ogni Società possono essere eletti un massimo di sei dei Delegati componenti l'Assemblea in rappresentanza di ciascuna delle due componenti.

5. Le modalità di sostituzione dei Delegati sono definite nell'apposito Regolamento Elettorale.
6. Tutti i componenti dell'Assemblea dei Delegati, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di associato dell'Ente, senza soluzione di continuità, al primo giorno del mese di indizione delle elezioni dell'Assemblea dei Delegati.
7. I Delegati restano in carica cinque anni (esercizi) e sono rieleggibili.
8. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
9. La carica di Delegato è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, di componente del Collegio dei Sindaci e con la posizione di dipendente distaccato all'Ente.
10. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA DEI DELEGATI ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:
 - a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività dell'Ente;
 - c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci che durano in carica 3 anni;
 - d) determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di cariche o funzioni previste dallo Statuto, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione;
 - e) determinazione dei compensi per il Collegio dei Sindaci;
 - f) revoca degli Amministratori;
 - g) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - h) attribuzione, su proposta del Collegio dei Sindaci, della revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero competente;
 - i) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'incaricato della funzione di revisione legale dei conti;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla Legge.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
 - a) modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale (che forma parte integrante del presente Statuto) dell'Ente proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore.

ARTICOLO 14
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da trasmettere, a ciascun Delegato, con mezzi, anche telematici, idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'Assemblea in seconda convocazione può riunirsi non prima di un giorno da quella fissata per la prima e può essere indetta con lo stesso avviso e nello stesso luogo.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. L'Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto ed il Regolamento Elettorale dell'Ente è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Delegati intervenuti.
8. L'Assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento dell'Ente, la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati, anche in seconda convocazione. La delibera relativa è valida se adottata con voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.
9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.
11. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, designato dal Presidente dell'Assemblea e, previa approvazione, viene trascritto su apposito libro e firmato dal Segretario e dal Presidente.
12. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

ARTICOLO 15
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 6 componenti di cui metà (tre) eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori iscritti e metà (tre) in rappresentanza delle Società iscritte (ciascuna "Una Componente dell'Assemblea" e, congiuntamente, le "Due Componenti dell'Assemblea").
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - 2.1. In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
 - 2.2. In assenza di accordo:
 - a) in attuazione del principio di pariteticità i componenti l'Assemblea, in rappresentanza dei lavoratori e delle Società iscritte, provvedono, disgiuntamente, alla elezione della propria metà dei Consiglieri sulla base delle rispettive liste;
 - b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili;
 - c) le liste saranno presentate dai delegati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle Società iscritte;
 - d) la lista che ottiene un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione, ottiene la totalità dei Consiglieri di propria spettanza, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - e) ciascun delegato può sottoscrivere e votare una sola lista;
 - f) i Consiglieri eletti in rappresentanza dei Lavoratori iscritti ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle Società iscritte costituiscono un organismo unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse dell'Ente.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, dovranno essere scelti tra gli associati dell'Ente. Il Consiglio potrà cooptare il sostituto di un Amministratore dimissionario o cessato e l'Assemblea, nella prima riunione utile, dovrà provvedere alla nomina del sostituto o alla conferma del cooptato.
5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso l'Ente la carica di Sindaco.
6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
7. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
8. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Collegio dei Sindaci e con la posizione di dipendente distaccato all'Ente.
9. La nomina del Segretario dell'Ente spetta al Consiglio tra i consiglieri che rappresentano i lavoratori.
10. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ai sensi del precedente art. 12.

ARTICOLO 16

CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Presidente convocherà l'Assemblea che procederà al ripristino della condizione di pariteticità dell'organo per integrazione del o dei componenti cessati. Qualora la cessazione di Amministratori non comporti il venir meno della pariteticità dell'organo e sia garantito il numero minimo di componenti, l'integrazione potrà essere effettuata alla prima convocazione di Assemblea utile.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo dell'Ente.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) definisce il modello organizzativo dell'Ente;
 - redige apposito Regolamento Organizzativo contenente anche le modalità di erogazione delle prestazioni che potranno essere diversificate in relazione alla differenziazione delle quote contributive degli associati e delle Società del Gruppo FNM;
 - b) cura la trasparenza dell'Ente nella comunicazione agli associati;
 - c) cura la gestione dell'Ente;
 - d) delibera su impiego ed amministrazione dei fondi in rapporto alle disponibilità e con riguardo all'equilibrio economico e finanziario dell'Ente;
 - e) delibera sugli acquisti e sulle alienazioni di beni sia mobiliari che immobiliari;
 - f) delibera sulla misura e sulla forma delle prestazioni (da comunicare attraverso la Circolare) anche avvalendosi della professionalità di consulenti con specifiche competenze nel settore;
 - g) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - h) elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
 - i) delibera le modifiche dello Statuto, che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative ove ciò sia espressamente consentito dalla legge;
 - j) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - k) delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti;
 - l) predispone il budget della gestione amministrativa;
 - m) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dell'Ente;
 - n) predispone e sottopone all'assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo;
 - o) stabilisce le modalità di iscrizione all'Ente;
 - p) stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
 - q) determina la somma aggiuntiva da applicarsi sui contributi versati in ritardo;
 - r) indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati;

- s) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali dell'Ente e alle modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale nonché ad ogni delibera relativa lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Ente;
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare - nei limiti di legge - parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
4. Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale, vengono sottoposte alla delibera assembleare le proposte che ottengano il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da trasmettere, a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, con mezzi, anche telematici, idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno due giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. La convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Consigliere anziano. In caso di particolare urgenza è ammessa la trasmissione della convocazione (da effettuarsi con le predette modalità) almeno 24 ore prima della riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica componenti il Consiglio stesso, salvo il caso di cui al precedente art. 17 comma 4.
6. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno, con propria delibera, una o più commissioni, cui assegnare specifici compiti istruttori, di proposta o monitoraggio di determinate attività dell'Ente.
7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che, previa approvazione, viene trascritto su apposito libro e firmato dal Segretario e dal Presidente.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso l'Ente per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
10. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

ARTICOLO 19 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il presidente dell'Associazione.
2. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione: il Presidente tra i propri componenti rappresentanti le società iscritte e il Vice Presidente tra quelli rappresentanti i lavoratori.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e sta per esso in giudizio. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente o il Vice Presidente venga a mancare, il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza del triennio. In caso di temporaneo impedimento del Presidente i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
4. Il Presidente dell'Ente:
 - a) sovrintende al funzionamento;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione stipula le convenzioni in nome e per conto dell'Ente;
 - e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza;
 - f) tiene i rapporti con le funzioni welfare del Gruppo FNM;
 - g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 COLLEGIO DEI SINDACI CRITERI DI COSTITUZIONE

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza delle Società iscritte.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
 - 2.1. In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Sindaci eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
 - 2.2. In assenza di accordo:
 - a) per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dai Delegati e sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati della relativa componente (lavoratori e Società iscritte);
 - b) ciascuna lista contiene i nomi di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e Società iscritte) i sindaci la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. Ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto

- la carica di Amministratore presso l'Ente.
6. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di dipendente distaccato dell'Ente.
 7. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.
 8. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
 9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
 10. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i rappresentanti dei lavoratori.
 11. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco da Lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 21 COLLEGIO DEI SINDACI ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo dell'Ente.

ARTICOLO 22 COLLEGIO DEI SINDACI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza - da trasmettere, a ciascun componente il Collegio dei Sindaci, con mezzi, anche telematici, idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Sindaco anziano.
In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione almeno 24 ore prima della data della riunione, da effettuarsi con le predette modalità.
3. Le riunioni del Collegio dei Sindaci si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a

maggioranza dei presenti.

5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio dei Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno all'Ente, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile, per quanto compatibile.

ARTICOLO 23 IL REVISORE LEGALE

1. La funzione di revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione o ad altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea.
Il Collegio dei Sindaci formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ed in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
2. Il revisore legale dei conti svolge le funzioni di controllo:
 - a) amministrativo e contabile sulla gestione nonché sui bilanci;
 - b) sulla coerenza e compatibilità dell'attività dell'Ente con le sue finalità istituzionali;
 - c) sulla conformità dell'operato del Consiglio di Amministrazione alle norme statutarie.Il revisore legale provvede alle verifiche di sua competenza e per ciascuna riunione redige un verbale che viene trascritto in apposito libro.

B) GESTIONE PRESTAZIONI, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE

ARTICOLO 24 GESTIONE PRESTAZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la predisposizione della Circolare, nonché l'attuazione ed il monitoraggio della stessa.
2. L'Ente si avvale delle migliori professionalità interne o esterne per la corretta pianificazione, tenendo presenti le principali aree di attività dell'Ente stesso e in particolare:
 - la programmazione e pianificazione strategica;
 - la valutazione delle prestazioni, dati ed esiti o risultati dei servizi;
 - la valutazione tecnica e attuariale della sostenibilità della Circolare sia per quanto attiene alla gestione internalizzata che ai rapporti con i fornitori;
 - la valutazione legale, contabile e organizzativa dei processi e della gestione dati per renderla funzionale alla pianificazione e al dialogo con i soggetti coinvolti nel controllo.
3. Ferma restando la responsabilità dell'Ente, lo stesso può avvalersi in tutto o in parte di uno o più gestori per l'attuazione della Circolare; tali soggetti sono scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità, nel rispetto di procedure tali da garantire la trasparenza del procedimento di selezione.

ARTICOLO 25 GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Ente cura la gestione amministrativa; in particolare ad esso compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con gli associati e gli eventuali fornitori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive delle aziende associate;
 - e) la verifica delle posizioni contributive individuali degli associati;
 - f) la gestione delle prestazioni;
 - g) la predisposizione della modulistica;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, l'Ente adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 26 GESTIONE CONTABILE

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti.
2. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sottoponendo quest'ultimo all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
4. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisore legale sono depositati in copia presso la sede legale dell'Ente durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.
5. Il bilancio approvato e le relative relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web dell'Ente.
6. L'avanzo o il disavanzo di ogni esercizio dovrà essere passato al "Fondo Generale".
7. Le delibere riferite ad eventuali ripianamenti del Fondo Generale dovranno essere assunte dall'Assemblea Ordinaria.
8. In caso di insufficienza del Fondo Generale rispetto all'eventuale disavanzo da coprire, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio sottoporre la situazione all'Assemblea Straordinaria degli associati ed alle parti sottoscrittrici degli accordi sindacali.

ARTICOLO 27 GESTIONE PATRIMONIALE

1. Le risorse finanziarie dell'Ente possono essere affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto di procedure tali da garantire la trasparenza del procedimento, la coerenza tra gli obiettivi e le modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.
3. Per la custodia delle risorse, l'Ente si avvale di uno o più istituti bancari selezionati avendo riguardo alla solidità patrimoniale.

ARTICOLO 28 CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione dell'Ente è effettuata nell'interesse degli associati. L'Ente adotta ogni misura

ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli associati.

PARTE IV TRASPARENZA E RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 29 MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'adesione all'Ente avviene con le modalità previste dagli accordi contrattuali collettivi.
2. L'adesione è gratuita per tutti i dipendenti delle società del Gruppo FNM.
3. L'associato ha l'obbligo di sottoscrivere apposito modulo di integrazione contributiva per fruire delle prestazioni di secondo livello. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente e comporta la conoscenza e la piena ed incondizionata accettazione, da parte dell'interessato, delle norme del presente Statuto e del Regolamento Organizzativo dell'Ente, nonché delle norme collettive e delle loro successive variazioni.
4. All'atto dell'adesione, l'Ente verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
5. L'associato è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite.
6. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti dell'Ente; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
7. La validità di adesione decorre il primo giorno del mese successivo alla consegna del modulo di iscrizione all'Ente e non è consentita la retroattività.

ARTICOLO 30 TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI

1. L'Ente mette a disposizione degli associati:
 - lo Statuto;
 - il Regolamento Elettorale
 - il Regolamento Organizzativo;
 - la Circolare;
 - il Bilancio;
 - la modulistica e tutte le altre informazioni utili all'associato per l'esercizio dei propri diritti.Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale dell'Ente.

ARTICOLO 31 COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. L'Ente definisce le modalità attraverso le quali gli associati possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli associati sul proprio sito internet.
2. L'Ente si impegna a trattare reclami nel rispetto dei principi di diligenza e professionalità.

**PARTE V
NORME FINALI**

**ARTICOLO 32
MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Salvo quanto previsto all'art. 17, comma 2, lettera k), le modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria dell'Ente secondo quanto disposto dal presente statuto e devono essere, quanto prima, trasmesse alla Prefettura.

**ARTICOLO 33
RINVIO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
2. Ogni eventuale procedimento giudiziario sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano salvo diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

**ARTICOLO 34
DECORRENZA**

1. La contribuzione, come meglio delineata dall'art. 9 del presente Statuto, inizierà a decorrere dalla mensilità di gennaio 2025.
2. Le prestazioni, come da previsioni contenute all'interno del presente Statuto all'art. 7, avranno effetto a far data dal 1° gennaio 2025. Si specifica che per la gestione, fintanto che l'Ente non sarà ancora operativo, le prestazioni non sanitarie saranno erogate da Cassa Integrativa FNM.

**ARTICOLO 35
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci nominati all'atto costitutivo rimangono in carica fino alla prima Assemblea dei Delegati, chiamata a provvedere in ordine alle cariche sociali.

SPAZIO ANNULLATO



IL WELFARE FNM PER LE PERSONE

**REGOLAMENTO ELETTORALE
PER L'ELEZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

Forzetta
Preziosi
M. G. G. G.
Cioni
Fusco
Pignatelli

INDICE

PARTE I.....	3
ARTICOLO 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI.....	3
ARTICOLO 2 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.....	3
ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	3
ARTICOLO 4 COMITATO ELETTORALE.....	4
PARTE II.....	4
ARTICOLO 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI LAVORATORI ISCRITTI.....	4
ARTICOLO 6 LISTE ELETTORALI.....	5
ARTICOLO 7 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI.....	5
ARTICOLO 8 COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI.....	6
ARTICOLO 9 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI.....	7
ARTICOLO 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI.....	7
ARTICOLO 11 SCHEDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI.....	8
ARTICOLO 12 ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI.....	8
ARTICOLO 13 ESPLETAMENTO DELLE VOTAZIONI SCRUTINIO E NOMINA DEGLI ELETTI.....	8
ARTICOLO 14 SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI.....	9
ARTICOLO 15 SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI.....	10
PARTE III DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI.....	11
ARTICOLO 16 PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE.....	11
ARTICOLO 17 COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE.....	11
ARTICOLO 18 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE.....	12
ARTICOLO 19 SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE.....	12
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI.....	12
ARTICOLO 20 CONTROVERSIE.....	12
ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI FINALI.....	12

Reyha

PARTE I
ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ISCRITTI
ALL' ENTE "ALMA - IL WELFARE FNM PER LE PERSONE"

ARTICOLO 1
INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni, ne fissa le date di inizio e di termine delle votazioni e ne dà immediata informazione alle parti che hanno sottoscritto il protocollo RSU ed a quelle firmatarie degli Accordi aziendali propedeutici alla costituzione di 'Alma - Il Welfare FNM per le persone' (di seguito l'"Ente").
Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle Società aderenti e quello dei lavoratori aventi diritto al voto e provvede ad informare le Società associate e, per il tramite di queste ultime i lavoratori soci mediante avviso da pubblicare negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare aziendale ed a quelle di natura sindacale.
Provvede inoltre a far pubblicare l'avviso di indizione delle elezioni nel sito dell'Ente.
2. Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati devono svolgersi non oltre 45 giorni dalla scadenza del mandato dell'Assemblea in carica.
3. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie del protocollo RSU e quelle firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le fonti dell'Ente provvedono congiuntamente e in sostituzione, entro 15 giorni, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

ARTICOLO 2
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. I rappresentanti degli iscritti nell'Assemblea dei Delegati sono eletti separatamente, dai lavoratori iscritti e dai rispettivi datori di lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori iscritti sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.
2. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori iscritti secondo quanto specificato dal successivo art. 5.
3. I rappresentanti dei datori di lavoro possono essere nominati secondo quanto specificato dal successivo art. 16.
4. Entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato Elettorale, di cui all'art. 4 gli elenchi dei lavoratori iscritti aventi diritto al voto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 16.
Gli elenchi dei lavoratori iscritti dovranno contenere i seguenti dati: cognome, nome, cid, Società, qualifica contrattuale, data di iscrizione all'Ente, data di nascita ed indirizzo e-mail.

ARTICOLO 3
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da 30 Delegati dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori iscritti e 15 in rappresentanza delle Società iscritte all'Ente.

Reyha
Crisi Nuova
16/12/2016
Roberto

Roberto

Roberto

ARTICOLO 4 COMITATO ELETTORALE

1. Il Comitato Elettorale, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali che sono già rappresentate nell'Assemblea dei Delegati e da quelle firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le Fonti dell'Ente e da due rappresentanti indicati dalle Società che hanno dipendenti iscritti all'Ente, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento delle prime elezioni dopo la costituzione dell'Ente, il Comitato Elettorale, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmataria degli Accordi aziendali costituenti le Fonti dell'Ente e da due rappresentanti indicati dalle Società che hanno dipendenti iscritti all'Ente, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati di lista, i componenti di Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Sindaci dell'Ente.
3. La riunione di insediamento del Comitato Elettorale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede dell'Ente.
4. Il Comitato Elettorale individua al proprio interno un Presidente, scelto tra i membri designati in rappresentanza delle Società, un Vice Presidente ed un Segretario, scelti tra i membri designati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.
5. I componenti del comitato elettorale saranno successivamente integrati da un rappresentante per ciascuna lista di cui al successivo art. 7 comma 2 lettera b), sempre che risulti validamente presentata ai sensi del successivo art. 8 comma 1.
6. Il Comitato Elettorale è unico per tutti i Delegati eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti e delle Società iscritte all'Ente.

PARTE II ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ARTICOLO 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori che risultano iscritti all'Ente al primo giorno del mese di indizione delle elezioni.

Secondo quanto previsto da "accordo riorganizzazione welfare Gruppo FNM" n. 03/2024, stipulato dalla Direzione Generale della Società FNM S.P.A., la Direzione Risorse Umane e Welfare della Società FNM S.P.A., le Segreterie Regionali ed i coordinatori interaziendali del Gruppo FNM FILT/CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL, viene garantita la continuità di iscrizione a tutti i dipendenti iscritti alla Cassa Integrativa FNM, fatte salve le attuali previsioni regolamentari e statutarie e loro eventuali successive modifiche.

Per lo svolgimento delle prime elezioni dopo la costituzione dell'Ente, gli aventi diritto di voto sono gli iscritti alla Cassa Integrativa FNM al primo giorno del mese di indizione delle elezioni.

2. I membri dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di Amministrazione non possono svolgere funzioni di addetto alla segreteria dell'Ente.

ARTICOLO 6 LISTE ELETTORALI

1. Ogni lista di candidati potrà contenere un numero massimo di 22 candidati.
2. La carica di componente del Comitato Elettorale è incompatibile con la posizione di candidato.
3. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista. La candidatura su più liste decade da tutte le liste.

ARTICOLO 7

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Le liste dei candidati vanno presentate al Comitato Elettorale, di cui al precedente art. 4, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, pena la irricevibilità. Qualora il trentesimo giorno cadesse in giorno di sabato o festivo la scadenza sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente.

Le liste devono essere presentate entro le ore 12,00 (ore dodici) del giorno stabilito.

Le liste possono essere presentate nei due giorni lavorativi precedenti il termine stabilito.

Al deposito della lista provvede un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi aziendali istitutivi dell'Ente o di quelle che hanno istituito RSU o RSA nelle aziende aderenti in applicazione dei protocolli sindacali aziendali per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.

2. All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori iscritti per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati concorrono:

- a. liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi aziendali istitutivi dell'Ente o di quelle che hanno istituito RSU o RSA nelle aziende aderenti in applicazione dei protocolli sindacali aziendali e sottoscritte da un rappresentante di ciascuna di esse; le liste, se non già rappresentate nel Comitato Elettorale, dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale di cui al precedente art.4.

- b. liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori iscritti all'Ente i quali dovranno comunque essere complessivamente presenti in non meno di 1/3 delle Società associate all'Ente stesso. A tal fine le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione o del documento di identità in corso di validità.

Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale di cui al precedente art. 4.

La firma di presentazione di più liste comporta la sua nullità su tutte le liste.

Ciascun foglio dovrà essere sottoscritto dal presentatore di lista che certifica e risponde legalmente della regolarità ed autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista.

3. Ogni iscritto può sostenere e/o essere candidato in una sola lista; in caso di sottoscrizione e/o candidatura in più liste, le firme saranno annullate e le candidature saranno nulle.
4. Le liste devono contenere l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o del Gruppo Promotore ed i nominativi dei candidati, contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, dei seguenti elementi identificativi: cognome, nome, cid, Società di appartenenza, qualifica contrattuale.

L'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, alla quale deve essere allegata fotocopia del tesserino aziendale di identificazione o del documento di identità in corso di validità, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della lista.

5. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
6. Per la presentazione delle liste dovranno essere utilizzati esclusivamente gli appositi moduli, predisposti dal Comitato Elettorale.

ARTICOLO 8

COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Il Comitato Elettorale riceve dal Presidente dell'Ente l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per azienda e accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate e in particolare:
 - a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;
 - b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca o sia incompleta la prevista dichiarazione di accettazione;
 - c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.
2. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore ed ha effetto immediato.
Avverso la dichiarazione di inammissibilità il presentatore di lista può inoltrare al Comitato Elettorale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui sopra, ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni dalla sua presentazione.
3. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale è definitivamente costituito ed è composto compiutamente dai membri di cui al precedente art. 4.
4. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il Comitato Elettorale svolge i seguenti compiti:
 - a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità fa predisporre la scheda elettorale, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 11;
 - b) almeno 20 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale:
 1. trasmette a ciascuna azienda le liste presentate e ammesse e le istruzioni per la votazione;
 2. provvede, per il tramite dei soggetti promotori, ad informare i lavoratori iscritti relativamente alle liste dei candidati ed alle istruzioni per la votazione, che dovranno essere pubblicati nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni negli spazi aziendali solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare ed a quelle di natura sindacale;
 3. provvede a far pubblicare nel sito dell'Ente le liste dei candidati e le istruzioni per la votazione;
 - c) procede, come previsto al successivo art. 14, alle operazioni di scrutinio;
 - d) trasmette alle Società apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti di cui verrà data informazione ai lavoratori soci, per il tramite delle aziende

- stesse, mediante pubblicazione negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare aziendale ed a quelle di natura sindacale;
- e) provvede a far pubblicare nel sito dell'Ente l'esito delle votazioni con l'elenco dei Delegati eletti ed il numero di voti ricevuti da ogni lista e da ogni singolo candidato;
 - f) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione dell'Ente che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
6. Il Comitato Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, ai presentatori di lista, agli Organi dell'Ente, alle parti firmatarie che hanno sottoscritto il protocollo RSU e gli Accordi aziendali costituenti le fonti dell'Ente.

ARTICOLO 9

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Ogni elettore ha diritto di esprimere una preferenza contrassegnando la casella corrispondente al candidato prescelto nella lista votata.
2. I seggi verranno assegnati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista secondo le previsioni di cui al successivo art. 14

ARTICOLO 10

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgeranno esclusivamente con la modalità telematica, collegandosi via internet tramite l'apposito link presente sul sito web dell'Ente.
2. Per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica dovrà essere utilizzata una piattaforma di e-voting certificata conforme alla normativa GDPR che sarà individuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. Le operazioni di voto dovranno concludersi entro cinque giorni a decorrere dal giorno di inizio delle medesime.
4. Ogni avente diritto potrà accedere alla votazione con le credenziali di accesso composte da CID e password.
5. Le credenziali, cid e password, saranno trasmesse a tutti gli aventi diritto tramite e-mail, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.
Per tutti i Soci l'e-mail sarà trasmessa all'indirizzo e-mail registrato presso l'Ente.
Con la stessa e-mail sarà trasmesso anche il link per accedere alla votazione.
Non sono ammesse altre modalità di richiesta di attribuzione di nuove credenziali.
6. Gli aventi diritto al voto possono fare richiesta di attribuzione di nuove credenziali per il voto tramite e-mail trasmessa al Comitato Elettorale all'indirizzo comitato_elettorale@fnmgroup.it.
La e-mail di richiesta di nuove credenziali dovrà contenere l'indicazione di Cognome, nome e cid del richiedente.
Per tutti i Soci la e-mail dovrà essere trasmessa dall'indirizzo e-mail registrato presso l'Ente e/o dall'indirizzo e-mail aziendale.
Il rilascio delle nuove credenziali potrà avvenire solo previa verifica che l'elettore non abbia già

esercitato il diritto di voto.

La trasmissione delle nuove credenziali avverrà con le modalità indicate al precedente punto 4.

ARTICOLO 11
SCHEDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. La scheda elettorale dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) Descrizione delle votazioni in svolgimento:
Alma - Il Welfare FNM per le persone- Elezioni "Assemblea dei Delegati dei Lavoratori Iscritti" per il periodo (esercizi anno-anno-anno-anno-anno)
 - b) Indice delle liste:
Simbolo e denominazione della lista
 - c) Elenco delle liste e dei candidati:
 - c.1) Simbolo e denominazione della lista con apposito riquadro per l'espressione del voto;
 - c.2) Elenco dei candidati con apposito riquadro per l'espressione del voto.
Per ogni candidato dovranno essere indicati:
Cognome, Nome e data di nascita.
Potranno inoltre essere eventualmente indicati:
qualifica contrattuale, Società di cui il candidato è dipendente e foto formato tessera del candidato;
 - d) Istruzioni:
 - d.1) "L'elettore può votare una sola lista";
 - d.2) "L'elettore può esprimere una sola preferenza sulla lista votata".

ARTICOLO 12
ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Ogni elettore potrà esprimere un voto per una sola lista ed una preferenza all'interno della stessa lista.
2. La piattaforma di e-voting garantirà la possibilità di voto con scheda bianca, mentre non permetterà di esprimere voti con scheda nulla (voto di più liste, espressione di preferenze in numero superiore a quelle consentite).

ARTICOLO 13
ESPLETAMENTO DELLE VOTAZIONI
SCRUTINIO E NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente fisserà la data di inizio e di termine delle votazioni che si svolgeranno in modalità telematica secondo quanto indicato all'art. 10.

Figliola

ARTICOLO 14
SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale sovrintenderà le operazioni di scrutinio delle schede effettuate dal provider che ha messo a disposizione la piattaforma di e-voting ed entro cinque giorni lavorativi dal termine delle operazioni di voto provvederà alla assegnazione dei seggi, alla nomina degli eletti e redigerà l'apposito verbale.

Nel verbale devono essere annotati:

- il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;
 - il numero dei lavoratori che hanno votato;
 - il numero di voti attribuito a ciascuna lista e quello delle schede bianche;
 - il numero di voti attribuito a ciascun candidato di ciascuna lista.
2. Il Comitato Elettorale provvede all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista con il sistema proporzionale e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:
- a) determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
 - b) ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero dei voti validi ricevuti da ciascuna lista con il seguente procedimento:
 - divide il totale dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere al fine di ottenere il quoziente elettorale;
 - attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi ricevuti dalla lista stessa;
 - i seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra;
 - in caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste in ordine di voti validi ottenuti partendo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - qualora nell'assegnazione dei seggi ci fosse assoluta parità di voti fra più liste, si procederà all'assegnazione del seggio alla lista del candidato individuato con i criteri di cui all'articolo successivo, fra il primo dei non eletti delle liste interessate.
3. All'interno di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
- A parità di preferenze si provvederà alla designazione con i seguenti criteri:
- a) anzianità di iscrizione all'Ente, decorrente dall'ultima iscrizione (per le prime elezioni si fa riferimento alla data di iscrizione a Cassa Integrativa FNM);
 - b) anzianità anagrafica;
 - c) posizione nella lista.
4. Al fine di rispettare il numero minimo di Delegati eleggibili per ciascuna Società, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, per ogni Società con un numero di iscritti superiore a cinquanta verrà eletto almeno un Delegato in rappresentanza dei lavoratori. Tale vincolo non si applica per quelle Società nelle quali nessun dipendente si sia candidato oppure nessun candidato abbia ottenuto almeno una preferenza.
- Dopo l'assegnazione dei seggi alle singole liste, per l'assegnazione degli eletti ad ogni singola lista si procederà come segue:
- a) individuazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, nell'ambito delle liste che hanno diritto all'assegnazione di seggi, per ogni Società del Gruppo FNM con

un numero di iscritti superiore a cinquanta e per ogni categoria di iscritti; a parità di preferenze ottenute si procederà con i criteri di cui al precedente comma 3;

- b) assegnazione dei seggi ai candidati individuati come indicato alla precedente lettera a);
- c) il numero minimo di un Socio delegato per ogni Società o per ogni categoria di iscritti si applica solo se sono presenti Soci eleggibili all'interno delle liste alle quali sono stati attribuiti dei seggi.

Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, il vincolo che per ogni Società con un numero di iscritti superiore a cinquanta e per ogni categoria di iscritti verrà eletto almeno un Delegato, non si applica.

5. Al fine di rispettare il numero massimo di sei Delegati eleggibili in rappresentanza dei lavoratori per ciascuna Società, secondo quanto previsto dallo Statuto, si farà riferimento al numero di voti raccolti da ciascun candidato senza modificare la ripartizione proporzionale del numero dei Delegati ottenuti da ciascuna lista, prevedendo quindi un principio di "scorrimento".

Il principio dello "scorrimento" viene applicato, tutte le volte che è necessario, come segue:

- a) sarà individuato, facendo riferimento a tutte le liste cui sono stati attribuiti Delegati, il Candidato con il minor numero di preferenze, tra gli "eleggibili" senza tenere conto del numero massimo di sei delegati eleggibili per ogni Società;
- b) sarà individuato, nell'ambito della lista individuata come stabilito al precedente punto a), il Candidato con il maggior numero di preferenze con una appartenenza tale da rispettare quanto stabilito dallo Statuto;
- c) nel caso in cui non si riuscisse ad applicare il principio di "scorrimento" nell'ambito della lista individuata come stabilito al precedente punto a), si provvede alla individuazione nelle altre liste cui sono stati attribuiti Delegati, del Candidato con il minor numero di voti, tra gli "eleggibili" senza tenere conto del numero massimo di sei delegati eleggibili per ogni Società;
- d) il principio di "scorrimento" sarà applicato anche più volte al fine di applicare quanto previsto dallo Statuto.

6. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, si applicherà il vincolo che per ogni Società possono essere eletti un massimo di sei dei Delegati componenti l'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori.

ARTICOLO 15

SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Qualora nel corso del mandato un componente l'Assemblea dei Delegati eletto dai lavoratori perda la qualità di iscritto ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo le modalità di cui al precedente art. 14 comma 2.

Nel caso in cui i candidati, della lista di cui deve essere sostituito il Delegato, fossero esauriti si provvederà alla sostituzione con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra tutte le altre liste.

2. Le operazioni di presa d'atto della cessazione e la comunicazione di nomina del sostituto saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento.

PARTE III
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE PER IL RINNOVO
DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ARTICOLO 16

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE

1. Le Aziende provvedono congiuntamente alla designazione dei delegati rappresentanti le Società iscritte.
Sono eleggibili i lavoratori che risultano iscritti all'Ente al primo giorno del mese di indizione delle elezioni.
La lista contenente numero 22 candidati, scelti tra i dipendenti delle Società iscritte, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, sarà formulata in maniera tale da prevedere:
 - numero 15 candidature a membro effettivo e numero 7 candidature a membro supplente che subentreranno in caso di cessazione o decadenza dalla carica dei membri effettivi;
 - secondo quanto previsto dallo Statuto per ogni Società con un numero di iscritti superiore a cinquanta dovrà essere presente almeno un candidato a membro effettivo;
 - secondo quanto previsto dallo Statuto per ogni Società non dovranno essere presenti più di sei candidati a membro effettivo.La Società Capogruppo, tramite proprio rappresentante, provvede alla presentazione della lista anche in rappresentanza delle altre Società del Gruppo aderenti all'Ente.
2. La lista dei candidati rappresentanti i datori di lavoro deve essere presentata al Comitato Elettorale, di cui al precedente art. 4, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, pena la irricevibilità.
Qualora il trentesimo giorno cadesse in giorno di sabato o festivo la scadenza sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente.
La lista deve essere presentata entro le ore 12:00 (ore dodici) del giorno stabilito.
La lista può essere presentata nei due giorni lavorativi precedenti il termine stabilito.
3. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
4. Per la presentazione della lista dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo, predisposto dal Comitato Elettorale.
5. I componenti il Comitato Elettorale non sono candidabili.
6. Non sono eleggibili i lavoratori che sono distaccati presso l'Ente per lo svolgimento delle attività di funzionamento dell'Ente stesso.

ARTICOLO 17

COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE PER L'ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE

1. Il Comitato Elettorale in particolare:
 - a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione della lista e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti;
 - b) invia tutta la documentazione relativa alla nomina dei rappresentanti delle Società iscritte al Consiglio di Amministrazione dell'Ente che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

2. Il Comitato Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione di nomina ai nominati, agli Organi dell'Ente e alle parti firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le fonti dell'Ente.
3. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 18

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE

1. Il Comitato Elettorale, entro cinque giorni lavorativi dal termine delle votazioni provvederà alla nomina dei delegati rappresentanti le Società iscritte e redigerà l'apposito verbale, sottoscritto dai suoi componenti, al quale andrà allegata la lista elettorale.
Nel verbale devono essere annotati:
 - il numero delle Società aventi diritto di nominare rappresentanti delle Società iscritte;
 - l'elenco dei candidati effettivi e di quelli supplenti.
2. Il Comitato Elettorale provvede altresì alla nomina dei candidati designati dalle Società iscritte sulla base dell'ordine progressivo di lista.

ARTICOLO 19

SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE

1. Qualora nel corso del mandato un componente l'Assemblea dei Delegati venga a mancare per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della lista secondo l'ordine progressivo dei candidati a membro supplente.
Nel caso in cui i candidati supplenti fossero esauriti le Aziende provvedono congiuntamente a nominare altri 7 candidati supplenti, la Società Capogruppo trasmette l'elenco dei nominativi al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
Qualora il Delegato, nominato in rappresentanza delle Società iscritte, cessi il rapporto di lavoro decade automaticamente dalla carica.
2. Le operazioni di presa d'atto della cessazione e la comunicazione di nomina del sostituto saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 CONTROVERSIE

1. Ogni controversia inerente all'applicazione del presente Regolamento sarà di competenza del Comitato Elettorale che deciderà in merito.

ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori iscritti e delle Società iscritte, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.

Matteo Guicciardini
Antonio Raffaele Colonna
Antonio Falzetta
Marco Caroni
Luca Fusco.

Andrea Fyfe



REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 13/11/2024 al n. 109495 serie 1T con versamento di € 2.400,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Cinisello Balsamo, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Cinisello Balsamo, data apposta in calce